

compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e giovani che non abbiano compiuto il 18°, che non lo compiano essi pure col 31 dicembre.

« Coloro che non siano arrivati alla detta età, potranno però esser ammessi a fare l'anno tirocinio. »

**Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica.** Vedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole De Felice dirò che la distinzione, alla quale accenna, era già stata fatta nel disegno di legge dell'onorevole Martini, ed è testualmente mantenuta nell'articolo 8; cioè la legge distingue la licenza della scuola normale dal diploma, che conferisce diritto d'insegnare: chi prende la licenza della scuola normale, fino a che non abbia dato prova di avere quell'attitudine didattica, alla quale accennava l'onorevole De Felice, non può insegnare. Quindi la distinzione, che egli fa, è già consacrata da questa legge, come esiste in quasi tutte quelle leggi, che hanno disciplinato l'ordinamento della scuola normale. Abbiamo creduto di volerla stabilire anche noi, perchè la legge attuale non fa questa distinzione, ed almeno regola il tirocinio in senso affatto diverso.

Vengo agli emendamenti. L'onorevole Pignone ha ritirato il suo; rimane quello dell'onorevole Morandi, che consta di diverse parti. Nella prima l'onorevole Morandi propone che i licenziati dalla scuola normale non ottengano il diploma definitivo se non dopo un anno d'insegnamento. Ma io gli oserei che non si può parlare di un diploma definitivo, quasi in contrapposto a un diploma provvisorio. Diplomi provvisori non vi sono; vi è l'esame di licenza distinto dal diploma. Non pare quindi, dal punto di vista dell'esattezza della forma, accettabile questa parte dell'emendamento.

Neppure mi pare accettabile l'emendamento, là dove si parla di lodevole insegnamento.

Qui si tratta di tirocinio, non d'insegnamento; il tirocinio è fatto sotto la direzione di altri maestri; colui, che fa il tirocinio, non può insegnare se non dopo ottenuto il diploma. Questo è detto esplicitamente nel secondo capoverso; quindi con quest'emenda-

mento si verrebbe a creare una contraddizione nella legge.

Accetto invece l'altra parte dell'emendamento, secondo la quale sarebbe data facoltà d'insegnare, non solo ai giovanetti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ed alle giovanette, che abbiano compiuto il diciassettesimo anno, ma anche ai giovani ed alle giovani, che compiano l'età di diciotto o diciassette anni al 31 dicembre dell'anno in corso. Questo si fa già in pratica, ed io accetto che sia stabilito nella legge.

Potrei anche accettare l'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Morandi, che consiste nella seguente aggiunta; « Coloro, che non siano arrivati alla detta età, potranno però esser ammessi a fare l'anno di tirocinio. »

Ma è questa un'aggiunta inutile, perchè il testo della legge dice bensì che nessuno avrà facoltà di insegnare fino a quando non abbia compiuta l'età stabilita di diciassette o diciotto anni, ma non vieta affatto che si faccia il tirocinio prima che si sia ottenuta la facoltà d'insegnare. Basta, credo, questo chiarimento perchè l'onorevole Morandi convenga con me nel ritenere che il suo concetto è già implicitamente contenuto nella legge.

Quindi, riassumendo, accetto la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Morandi, così concepita:

« Non sarà in nessun caso data facoltà di insegnare alle giovanette che non abbiano compiuto il 17° anno d'età, o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in corso, e ai giovani che non abbiano compiuto il 18°, o che non lo compiano essi pure col 31 dicembre. »

Respingo invece la prima parte per le ragioni che ho detto.

Rispetto alla terza parte la credo inutile; ma, se l'onorevole Morandi insiste, non mi vi opporrò, considerandola come un chiarimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Morandi.

**Morandi.** Io non avevo capito che fosse permesso solamente di fare il tirocinio, cioè d'insegnare sotto la guida di un altro maestro; non lo avevo capito, perchè il primo capoverso comincia colle parole:

« Possono subito prender parte al concorso, ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari. »

Evidentemente la dizione è ambigua.

Quindi, accettando interamente il concetto